

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese

Presentato il 30 settembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, il principio costituzionale che ancora il prelievo tributario alla capacità contributiva dei cittadini viene attuato nel vigente ordinamento mediante una molteplicità di tributi. In particolare, alcuni tributi identificano la capacità contributiva con l'ammontare del reddito prodotto (imposte sui redditi), altri, invece, realizzano tale precetto costituzionale attraverso particolari indicatori quali la capacità di spesa (imposte di consumo) ovvero con l'immissione di prodotti sul mercato (imposte di fabbricazione). È evidente che la ricchezza è misurabile non solo sulla base delle manifestazioni sintomatiche sopra eviden-

ziate ma anche attraverso l'entità del patrimonio nel quale la ricchezza via via si accumula.

La valutazione, ai fini impositivi, del patrimonio dei contribuenti, se assume interesse relativamente ai soggetti non imprenditori, va tenuta in notevole considerazione con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività commerciali.

Per quanto concerne i soggetti tassabili in base a bilancio, l'esperienza italiana ha già vissuto nel periodo 1954-1973 l'applicazione di una forma generale di tassazione del patrimonio attraverso quella che allora fu denominata « imposta sulle società ».

Questa esperienza consente di affermare che un'imposta commisurata al 7,5 per mille del patrimonio netto dell'impresa, da applicarsi per un periodo triennale in attesa della revisione generale della disciplina del reddito per la quale il Governo ha richiesto una delega al Parlamento — da esercitarsi entro il 30 giugno 1994 — con il disegno di legge atto Camera n. 1545, presentato il 9 settembre 1992, concilia in modo soddisfacente le esigenze dell'erario in periodi in cui lo Stato è chiamato a fronteggiare forti interventi nel campo sociale ed economico con l'esigenza di non spingere il prelievo tributario oltre i limiti in cui esso diventa frenante per l'espansione dell'apparato produttivo. E ciò è tanto più vero nella situazione attuale dell'economia che, per quanto aggravata da difficoltà contingenti, si trova in condizioni certamente più solide di quella in cui cominciò a operare nell'immediato dopoguerra l'imposta sulle società.

Dovendo fronteggiare un periodo di grandi impegni nel settore economico e sociale, che pone l'esigenza di stabilizzare per il triennio 1993-1995 il maggior gettito ottenuto in via straordinaria per il 1992, il Governo ha ritenuto che la forma impositiva temporanea più idonea a raggiungere l'obiettivo del gettito, nel quadro di una politica perequativa e di armonico completamento del sistema tributario, sia proprio l'istituzione di un'imposta patrimoniale commisurata alle risorse economiche che vengono mobilitate per la produzione di redditi di impresa.

A differenza dell'imposta sulle società, però, si è ritenuto di attribuire alla nuova imposta un carattere di più spiccata autonomia rispetto alle imposte sui redditi e, pertanto, invece di introdurre una componente patrimoniale nell'ambito, ad esempio, dell'IRPEG, si è preferito istituire un tributo che, pur gravando sugli stessi soggetti che vengono tassati per la produzione di redditi di impresa e pur avendo caratteristiche procedurali comuni alle imposte sui redditi, presenta tuttavia una base imponibile del tutto autonoma.

Proprio perché l'imposta non si propone di incidere sul risparmio dei privati, sono configurati come soggetti passivi tutti coloro che producono reddito d'impresa. Sotto questo profilo, quindi, assumono la qualità di soggetti passivi del tributo non solo le società commerciali, siano esse di capitale o di persone, ma anche le imprese individuali e gli enti non commerciali, limitatamente ai capitali investiti nella produzione di redditi di impresa. Per gli stessi motivi, l'imposta non è dovuta dai soli soggetti residenti in Italia ma si applica anche ai soggetti non residenti, con specifico riferimento ai capitali investiti in Italia per la produzione di redditi di impresa.

La nuova imposta, tuttavia, accomuna tutte le imprese sotto il profilo del dovere contributivo, ma non può adottare criteri sempre uniformi per la determinazione della base imponibile.

È evidente che la migliore e più attendibile quantificazione degli investimenti è quella adottata dal codice civile per la formazione dei bilanci.

Tuttavia, il riferimento alle risultanze di bilancio non è idoneo a disciplinare tutte le fattispecie che sono chiamate a costituire fatto generatore del nuovo tributo poiché, a volte, alla produzione del reddito di impresa non fa riscontro la redazione di un bilancio ai fini civilistici e, comunque, vi sono situazioni in cui all'eventuale bilancio civile non viene riconosciuta rilevanza fiscale. Per queste situazioni, che peraltro riguardano operatori economici di modesta rilevanza, la consistenza patrimoniale viene determinata con criteri forfettari, desunti da indicatori economici aventi rilevanza fiscale e garantiti dalle ordinarie forme di controllo esercitate dall'Amministrazione finanziaria.

Per questi motivi, ai fini della determinazione della base imponibile, le società e gli imprenditori soggetti alla contabilità ordinaria, non per effetto di opzione, trovano disciplina nell'articolo 1 del provvedimento, mentre le imprese minori, sia in regime di contabilità semplificata, che in

regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e gli enti non commerciali sono regolati dall'articolo 2.

Per i soggetti della prima categoria, l'articolo 1 prevede una sola modalità di determinazione dell'imponibile, che consiste nell'assumere come parametro di determinazione del tributo il patrimonio netto, così come determinato nel bilancio sulla scorta delle prescrizioni del codice civile, diminuito dell'utile dell'esercizio. In questo modo, alla formazione del patrimonio netto concorrono, tra l'altro, tutti i beni materiali e immateriali dell'impresa, le partecipazioni e tutti i crediti e i debiti relativi all'impresa stessa.

Per le imprese minori sopra individuate e per gli enti non commerciali, invece, l'articolo 2 dispone che il patrimonio imponibile è costituito soltanto dai beni ammortizzabili e dalle rimanenze di merci e di opere e servizi di durata ultrannuale. Si esclude così la rilevanza dei beni materiali non ammortizzabili, delle partecipazioni, delle consistenze liquide di cassa o di banca, dei crediti e dei debiti.

L'articolo 2, però, consente a tutte le imprese minori e a tutti gli enti non commerciali la possibilità di determinare, previa opzione, l'imposta in esame sulla base dei criteri indicati nell'articolo 1.

In tal caso, l'impresa in regime di contabilità semplificata che intenda avvalersi dei criteri di determinazione dell'imposta patrimoniale di cui all'articolo 1, deve innanzitutto esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria; se si tratta di un ente non commerciale, esso deve vincolarsi alla tenuta di una specifica contabilità ordinaria nella quale venga separatamente evidenziata l'attività produttiva di reddito di impresa.

È appena il caso di precisare che il nuovo tributo non ricomprende nella sua sfera di applicazione quegli enti non commerciali che non producono reddito di impresa; ne restano, pertanto, esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, giacché essi, in virtù dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi.

Con disposizione comune a tutti i soggetti si stabilisce che il tributo ha cadenza periodica, in quanto si rende dovuto al termine di ogni periodo di imposta, intendendosi per periodo di imposta quello assunto da ciascun soggetto ai fini delle imposte sui redditi. In linea di massima, quindi, l'imposta sarà applicata ogni dodici mesi sull'intero patrimonio esistente alla chiusura del periodo di imposta medesimo.

La scelta del periodo di imposta valevole ai fini delle imposte sui redditi anche ai fini della nuova imposta patrimoniale è dovuta all'opportunità di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e i controlli dell'Amministrazione finanziaria, in quanto consente l'unificazione della dichiarazione, l'assunzione dei dati da parte del sistema informativo, le scadenze dei controlli e i controlli incrociati fra i vari tributi.

L'unificazione dei periodi di imposta comporta però per taluni soggetti che la regolarità della cadenza del tributo venga turbata da periodi di imposta di durata superiore o inferiore ai dodici mesi. E poiché alla scadenza del periodo di imposta il tributo viene prelevato sull'intero patrimonio esistente a quella data e non soltanto sull'incremento patrimoniale verificatosi nel periodo, è stato necessario prevedere un opportuno correttivo per evitare sostanziali disparità di trattamento a carico dei contribuenti aventi pari capacità contributiva. Si è, infatti, stabilito nell'articolo 3, comma 2, che l'imposta calcolata con i criteri in precedenza esposti va ragguagliata ad anno.

Sempre con disposizione comune a tutti i soggetti, e in analogia con la componente patrimoniale dell'imposta sulle società, l'aliquota è stata fissata nella misura del 7,5 per mille.

Ciò premesso, per quanto riguarda la struttura generale del tributo, occorre sottolineare l'importanza di alcune norme che disciplinano aspetti particolari dello stesso.

In particolare, per i soggetti che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in altre società od enti, il comma 4 dell'articolo 1, nell'intento di evitare in linea di principio sostanziali duplicazioni dell'imposta, ha stabilito che, se la società (o ente) partecipata à essa stessa obbligatoria al tributo patrimoniale, il soggetto partecipante deve essere sgravato in sede di determinazione dell'imposta patrimoniale propria, in misura corrispondente all'imposta gravante sull'altro soggetto.

Dal punto di vista tecnico, questo risultato è ottenuto diminuendo il patrimonio netto del soggetto partecipante dell'intero valore contabile delle azioni o quote, ovvero, se minore, di un valore di esse pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società (o ente) partecipata risultante dal bilancio ovvero, in mancanza, delle scritture contabili.

Ad esempio, per le società organizzate in gruppi verticalizzati, il sistema adottato evita che, a parità di patrimonio effettivamente impiegato nelle società operative, l'imposta si moltiplichi di tante volte quanto sono i gradi di verticalizzazione.

La norma in esame disciplina, altresì, l'ipotesi in cui la società o l'ente residente possiede una partecipazione in una società o ente non residente che a sua volta detenga partecipazioni in società o enti residenti. In tal caso viene a configurarsi un'ipotesi di possesso indiretto di partecipazioni tra società residenti.

Pertanto, al fine di evitare anche per tale ipotesi i fenomeni di duplicazione di imposta sopra evidenziati, viene stabilito che la società o ente residente che possiede la partecipazione in altra società

residente attraverso un soggetto non residente diminuisca il patrimonio netto, da assumere ai fini del calcolo dell'imposta di cui trattasi, di un importo pari al valore contabile della partecipazione nella società non residente corrispondente a quello della partecipazione di quest'ultima nella società residente. Resta fermo anche in questo caso l'utilizzo del valore determinabile dal patrimonio netto della società o ente partecipato in via indiretta.

L'ultimo periodo del comma in esame limita infine il principio della depurazione della doppia imposizione, stabilendo che l'imposta dovuta dal soggetto partecipante non può in ogni caso risultare inferiore all'uno per mille dell'intero patrimonio netto comprensivo delle azioni e delle quote possedute.

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'imposta patrimoniale non è deducibile dalle imposte sui redditi.

Infine l'articolo 4, comma 2, rimuove per il primo periodo d'imposta il vincolo civilistico di un'imputazione dell'imposta di cui trattasi al conto economico dell'esercizio di competenza, prevedendo che l'imputazione dell'imposta medesima possa essere effettuata a carico delle riserve preesistenti.

In definitiva il nuovo tributo, nell'assetto sopra descritto, è idoneo ad assicurare un gettito globale pari a lire cinquemila miliardi per esercizio a partire dall'anno 1993.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

NOTA TECNICA

Articolo 1, comma 1.

La disposizione si propone di introdurre un'imposta sul patrimonio netto delle società di capitali e degli enti commerciali equiparati, nonché delle società di persone e dei soggetti equiparati, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni di soggetti esteri giuridicamente costituiti come le società sopra indicate. Deve trattarsi di soggetti a contabilità ordinaria per obbligo di legge e non per opzione. Per i soggetti esclusi dalla precedente elencazione, il regime è previsto all'articolo 2.

Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5.

L'imposta si applica al patrimonio netto così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Il patrimonio netto va diminuito dell'ammontare delle partecipazioni detenute dalle società; laddove il patrimonio netto sia inferiore alle partecipazioni, il regime prevede che queste ultime siano valutate non ai valori di iscrizione a bilancio, bensì in proporzione al patrimonio netto della partecipazione.

In ogni caso l'imposta dovuta non può essere inferiore all'applicazione dell'1 per mille al patrimonio al lordo delle partecipazioni.

La valutazione della base imponibile è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1990; per stimare gli effetti della norma nel 1992, i dati dichiarati sono stati incrementati del 20 per cento.

Per quanto riguarda le società di capitali ed enti commerciali, il patrimonio netto è il seguente (in miliardi di lire):

Patrimonio netto dichiarato	460.000
Estrapolazione al totale dichiarazioni (*)	510.000
Estrapolazione al 1992 (**)	612.000
Rivalutazione dei beni aziendali (**)	+ 88.000
Totale . . .	= 700.000

(*) Dalle dichiarazioni di tali contribuenti (pari a 513 mila soggetti) risulta che solo 459 mila hanno compilato il prospetto di bilancio, per cui il patrimonio netto è stato estrapolato al totale dei contribuenti. Sono state considerate solo le società per le quali il patrimonio netto risulta positivo.

(**) Tale importo è proporzionato, rispetto al gettito effettivamente riscosso sia per la rivalutazione volontaria che per quella obbligatoria, alle stime effettuate in sede di definizione della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Dall'importo dichiarato come partecipazioni in società di ogni tipo e titoli obbligazionari (complessivamente pari a 434.000 miliardi) sono stati enucleati gli importi dei titoli rappresentativi di patrimonio delle società ed enti soggetti ad imposta, che sono stati stimati, in base ai dati della Banca d'Italia, pari a 285.000 miliardi.

Se si considera che le dichiarazioni comprendono tutte le società, esiste il fenomeno della contemporanea presenza delle controllate e delle controllanti. È stato stimato, almeno per quanto concerne le società, che il fenomeno della sovrapposizione incide di un 30 per cento sull'ammontare delle azioni e titoli detenuti: ne consegue che l'ammontare da prendere in considerazione per dette società, ai fini della stima del gettito, è pari a 200.000 miliardi.

Per una stima estremamente cautelativa è stato ipotizzato che l'intero ammontare ora visto sia soggetto all'aliquota dell'1 per mille, per cui risulta:

500.000 miliardi \times 7,5 per mille = 3.750 miliardi;

200.000 miliardi \times 1 per mille = 200 miliardi.

Totale gettito società di capitali = 3.950 miliardi.

Per quanto riguarda le società di persone in contabilità ordinaria, il patrimonio netto risulta:

Patrimonio netto dichiarato	40.000 miliardi
Patrimonio netto estrapolato al 1992	48.000 miliardi
Partecipazioni	- 3.000 miliardi
	<hr/>
Totale . . .	45.000 miliardi

Per cui il gettito delle società di persone in regime ordinario è stimato pari a:

45.000 miliardi \times 7,5 per mille = 340 miliardi.

Per quanto riguarda infine le ditte individuali che hanno optato per la contabilità ordinaria esse ricadono pressoché totalmente nel regime previsto dall'articolo 2.

Articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4.

Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille è costituita dall'ammontare delle rimanenze finali sommato al costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti.

Tale base imponibile è stata stimata pari a 80.000 miliardi derivanti da quanto dichiarato da tali soggetti come rimanenze finali (pari a 55.000 miliardi) e da una stima relativa ai cespiti ammortizzabili di tali contribuenti (pari a 25.000 miliardi). L'estrapolazione al 1992 porta la base imponibile a 96.000 miliardi.

Le stime effettuate ipotizzano che tutti i contribuenti assoggettati a questo regime non esercitino la facoltà di opzione per il regime di cui all'articolo 1.

Il gettito di tali contribuenti è quindi pari a:

$$96.000 \text{ miliardi} \times 7,5 \text{ per mille} = 720 \text{ miliardi.}$$

SCHEMA RIASSUNTIVO

	Gettito (miliardi)
Società di capitali	3.950
Società di persone a contabilità ordinaria	340
Imprese a regime semplificato (persone fisiche e società di persone)	720
	<hr/>
Totale ...	5.000

Tale stima di gettito ha effetto sul 1993.

Lo stesso gettito può essere ipotizzato per i due esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1992.

**Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta
sul patrimonio netto delle imprese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di

cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ed è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

4. Per i soggetti che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.

ARTICOLO 2.

1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti.

2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.

4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.

ARTICOLO 3.

1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è ragguagliata alla durata di esso.

3. L'imposta non è dovuta:

a) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;

b) se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.

4. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

7. Con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto può essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.